



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2021 n.171

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 4, comma 2, della Legge 24 settembre 2020 n.160;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 20 settembre 2021;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEPOLTURE SPECIALI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato disciplina gli aspetti applicativi della Legge 24 settembre 2020 n.160, le prescrizioni di polizia mortuaria, di edilizia e di urbanistica relativi alle sepolture speciali di religiosi e religiose.

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

1. L'inumazione e le tumulazioni in aree esterne, le tumulazioni in loculi o spazi già esistenti e in loculi nuovi sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.160/2020. Per l'avvio dell'iter di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge, il legale rappresentante dell'Ente religioso deve altresì allegare alla richiesta il nulla osta della proprietà del luogo di sepoltura.

2. Per sepolture in Zona A "zone omogenee di carattere storico ambientale" di cui all'articolo 33 della Legge n.7/1992 nonché sugli immobili, complessi, organismi e manufatti di valore monumentale inseriti nell'elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147, il Dirigente la Polizia Mortuaria - Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di sepoltura a seguito di richiesta e ottenimento dell'autorizzazione della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità e d'Arte, ad integrazione dei nulla osta previsti dall'articolo 2, comma 4, della Legge n. 160/2020.

3. Nei casi in cui l'inumazione o la tumulazione avvenga in aree esterne ai luoghi di culto, l'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria - Ufficiale di Stato Civile è altresì subordinata ai pareri favorevoli del Servizio di Protezione Civile, dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla Legge 16 novembre 1995 n. 126 e successive modifiche.

4. Le eventuali opere edili necessarie alla tumulazione in loculi nuovi e all'inumazione sono soggette ai requisiti dimensionali e materici di cui all'Allegato 3 della Legge 4 febbraio 2010 n.35.

5. Nei casi in cui la tumulazione avvenga in loculi o spazi già esistenti non è richiesto il rispetto dei requisiti di cui al comma 4.
6. La costruzione, la ristrutturazione o la trasformazione di loculi o manufatti esistenti sono soggette al rilascio preventivo del titolo abilitativo ai sensi del Capo III, Sezione I della Legge 14 dicembre 2017 n.140. Nel periodo necessario al perfezionamento di tale autorizzazione, il feretro è tumulato in sepoltura provvisoria.
7. La tumulazione provvisoria di cui al comma 6, ossia la tumulazione temporanea di una salma in un loculo non di proprietà in attesa della sua traslazione, avviene alle stesse condizioni previste dalla Legge per la tumulazione definitiva. Non è consentita l'inumazione provvisoria.
8. Nell'ambito di cui al presente decreto delegato può essere eseguito, tra tumulazioni ed inumazioni, interne ed esterne, il numero massimo di tre salme nella medesima area.

Art. 3

(Sepoltura in area esterna)

1. La tumulazione e l'inumazione in area esterna sono consentite previo l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 e secondo le prescrizioni del presente articolo.
2. Le sepolture devono essere realizzate nell'ambito delle pertinenze esterne del luogo di culto, entro 30 metri dai muri perimetrali dell'edificio principale sede del luogo di culto.
3. Le aree di cui al comma 2:
 - a) devono essere recintate;
 - b) non devono essere in corrispondenza delle falde acquifere.

Art. 4

(Particolari disposizioni urbanistiche ed edilizie)

1. L'intervento di cui all'articolo 3 non costituisce variante di Piano Particolareggiato.
2. Nei casi di realizzazione di un manufatto la cui superficie sia inferiore a 25 mq, lo stesso non è soggetto alla Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche.
3. È fatto divieto di eseguire sepolture nelle aree definite beni geologico-paesistici, riserve naturali e riserve naturali integrali ai sensi della Legge 126/1995 e successive modifiche.

Art. 5

(Registro delle sepolture)

1. In capo agli Enti Religiosi è previsto l'obbligo di tenuta di un apposito Registro dei religiosi e delle religiose autorizzate dal Dirigente la Polizia Mortuaria - Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della Legge n. 160/2020. Analogo Registro deve essere conservato anche presso l'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini